



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel.: 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: www.lnd.it - www.crlazio.org
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it



Stagione Sportiva 2017/2018 Comunicato Ufficiale N°140 del 3/11/2017

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 19 ottobre 2017 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. ANDREA VALENTINI, ARBITRO DELLA SEZIONE AIA DI CIAMPINO PER VIOLAZIONE DELL' ART. 1 BIS COMMA 1 DEL CGS

Le società ASD Tor Sapienza e ASD Pescatori Ostia con e mail del 19.01.2017 indirizzate al Comitato Regionale Lazio facevano notare che il risultato della partita del 15.01.2017 come pubblicato sul comunicato ufficiale (2 a 3) fosse errato, sostenendo che la gara si fosse conclusa 3 a 2.

L'arbitro della gara Andrea Valentini, all'uopo interpellato, confermava con e-mail del 23 gennaio 2017 che il risultato da lui indicato fosse esatto, cioè Tor Sapienza - Pescatori Ostia 2 a 3, malgrado le due società sostenessero il contrario di quanto riferito dall' arbitro.

Il Procuratore Federale Interregionale interessato della questione convocava l'arbitro Valentini Andrea il quale, in sede di audizione, con una dichiarazione ampiamente confessoria ammetteva, dopo aver esaminato le carte arbitrali esibitegli dalla procura, l'errata indicazione del risultato finale nel referto originario trasmesso al Comitato Regionale Lazio in cui riportava impropriamente la vittoria per 3 a 2 in favore della soc. Pescatori Ostia, anziché in favore della soc. Tor Sapienza. L'arbitro si scusava dell'errore commesso e sperava di non aver causato disagi alla categoria arbitrale, precisando di aver arbitrato sempre con lealtà e sportività.

La Procura anche a seguito delle audizioni dei dirigenti ed allenatori delle due squadre i quali ribadivano che il risultato giusto della gara era quella della vittoria della soc. Tor Sapienza per 3 reti a 2 decideva di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale l'arbitro Andrea Valentini per violazione dell' art. 1 bis comma 1 del CGS per l' inosservanza di norme federali e comportamenti

contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili alla attività sportiva.

All'udienza del 19.10.2017, erano presenti la Procura Federale, in persona dell'avv. Maurizio Gentile, nonché personalmente il deferito alla presenza del rappresentante AIA Gianluigi Tizzano. Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità del deferito e per l'effetto che fosse sanzionati:

- Andrea Valentini con n. 4 mesi di squalifica;

Il sig. Valentini dichiarava di essersi accorto il giorno dopo dell'errore a che anche il proprio Organo Tecnico presente in Sezione aveva riportato il risultato errato, scusandosi nuovamente per l'accaduto e deducendo altresì di essere stato indotto in errore anche da una telefonata ricevuta da una persona non identificata qualificatasi come rappresentante AIA.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati.

A riguardo, infatti, risulta che il risultato errato contenuto nel referto redatto da parte dell'arbitro Valentini sia stato da questi confermato con e-mail del 23.1.17 (otto giorni dopo la partita), benché sollecitato a chiarire tale dato che entrambe le società assumevano essere diverso da quello reale. Tale comportamento integra violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza cui tutti i tesserati sono tenuti, atteggiamento poi confermato dal comportamento non univoco né chiaro tenuto sia dinanzi l'Organo inquirente che davanti il Tribunale.

Per quanto attiene la quantificazione della sanzione, vista la qualità del soggetto coinvolto e l'entità della condotta oggetto del deferimento, il Tribunale ritiene congrua quella richiesta dalla Procura.

Inoltre, non risultano indagate eventuali responsabilità di altri soggetti non compiutamente identificati (l'Organo Tecnico arbitrale presente alla partita e quello presente in Sezione nonché il soggetto qualificatosi Rappresentante AIA che avrebbe telefonato ad Andrea Valentini), che meritano un approfondimento della Procura Federale, cui si rinviano gli atti per gli accertamenti del caso.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, relativamente al deferimento in epigrafe

DELIBERA

Di affermare la responsabilità del Sig. Andrea VALENTINI per le violazioni lui ascritte, condannandolo alla sanzione della squalifica per mesi quattro.

Si rinvia alla Procura Federale per gli ulteriori accertamenti di cui in motivazione.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI SIGG. MASSIMO CAPARROTTA E GIORGIO MANGIONE, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATI PER LA SOC. ATLETICO FIUMICINO, PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL'ART.1 BIS COMMA 1 DEL CGS E A CARICO DELLA SOC. ASD SFF ATLETICO (GIÀ ASD ATLETICO FIUMICINO) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 COMMA 3 DEL CGS E 11 COMMI 1 E 3 DEL CGS, NONCHÉ PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 DEL CGS PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AI SUOI TESSERATI ALL'EPOCA DEI FATTI.

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare avente per oggetto "Episodio di discriminazione razziale" occorso in occasione della gara ASD Atletico Fiumicino - USD Ladispoli del 21.01.2017, campionato allievi Elite e tenuto nei confronti del calciatore della squadra ospitata Omar Mendola da parte di un gruppo di giovani, non meglio identificati.

Nel corso delle indagini venivano raccolti dalla Procura gli articoli apparsi su quotidiani e venivano ascoltati l'arbitro nonché i dirigenti, gli allenatori e i calciatori di entrambe le squadre.

Secondo la Procura, nella gara in questione alcune persone presenti in tribuna, quali spettatori dell'ASD Atletico Fiumicino (oggi ASDSFF Atletico) rivolgevano insulti aventi carattere di discriminazione razziale nei riguardi del calciatore Omar Mendola della società Ladispoli, senza che l'arbitro rilevasse tali insulti. Anche il padre del calciatore dichiarava di aver percepito direttamente l'accaduto e che a fine gara l'allenatore dell'ASD Atletico Fiumicino, Fabio Desideri, si avvicinava al calciatore Mendola, cercando di rincuorarlo e chiedendogli scusa a nome della società.

Altre dichiarazioni rilasciate da tesserati di entrambe le società confermavano l'episodio in contestazione e la società stessa, tenuto conto di quanto accaduto, poneva in essere delle iniziative volte a contrastare gli episodi di discriminazione, facendo indossare nelle ultime partite di campionato alle proprie squadre giovanili delle maglie contro il razzismo

Inoltre, a parere della Procura, nel corso delle indagini, i sigg. Massimo Caparrotta (assistente di parte dell'arbitro) e Giorgio Mangione (dirigente accompagnatore), entrambi dell'ASD Atletico Fiumicino, avrebbero tenuto una condotta particolarmente reticente e non collaborativa relativamente agli accertamenti dell'identità degli autori degli insulti razziali. Medesimo comportamento avrebbe tenuto anche l'allenatore Fabio Desideri, il cui procedimento è però di competenza dalla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC.

Tutto ciò premesso la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Massimo Caparrotta ed il sig. Giorgio Mangione entrambi per violazione dell'art. 1 bis comma 1 del CGS e la soc. ASD SFF Atletico (già Atletico Fiumicino) per violazione degli articoli 4 commi 1 e 3 del CGS e 11 commi 1 e 3 del CGS, per il comportamento tenuto dai propri sostenitori in occasione di tale gara, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 4 comma 2 del CGS, per le violazioni addebitate ai suoi tesserati.

Perveniva a questo Tribunale memoria difensiva dei sigg. Massimo Caparrotta e Giorgio Mangione, nella quale si rilevava come gli stessi non avessero posto in essere alcuna condotta reticente e che comunque di tale reticenza non vi fosse prova negli atti di indagine.

All'udienza del 19.10.2017, erano presenti la Procura Federale, in persona dell'avv. Maurizio Gentile, nonché personalmente i deferiti Massimo Caparrotta e Giorgio Mangione, assistiti dall'avv. Luca Albano, difensore e delegato anche della società ASD SFF Atletico.

La Procura Federale deduceva di aver raggiunto un patteggiamento con la società ASD SFF Atletico, ritenendo di poter applicare alla predetta i benefici di cui all'art. 24 del C.G.S., e pertanto proponeva di sanzionare in maniera ridotta:

- ASD SFF Atletico con € 500,00 di ammenda.

Il Tribunale federale si riservava sulla congruità e, verificato che non sussistevano ulteriori questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione relativamente gli altri due accusati.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l'effetto che fossero sanzionati:

- Massimo Caparrotta con mesi tre di inibizione;

- Giorgio Mangione con mesi tre di inibizione.

La difesa dei deferiti si riportava integralmente alla propria memoria difensiva, chiedendo il proscioglimento dei due accusati.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che non risulta accertato che i due deferiti avessero tenuto una condotta reticente in sede di audizione relativamente al tentativo di identificazione degli autori degli insulti razziali che risultano, invece, compiutamente provati.

A ben vedere, infatti, le dichiarazioni dei due deferiti non appaiono né laconiche né tese a nascondere alcunché, tenuto anche conto del fatto che lo stesso arbitro non si era accorto degli insulti proveniente dagli spalti.

Parimenti, non emergono dalle carte elementi che possono indicare che i due deferiti abbiano avuto contezza immediata degli epiteti o che abbiano inteso nascondere all'Organo Inquirente elementi di cui erano a conoscenza.

I sigg. Massimo Caparrotta e Giorgio Mangione, dunque, andranno prosciolti da ogni addebito.

Per quanto attiene la posizione della società ASD SFF Atletico, il Tribunale ritiene corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti, essendo acclarato il comportamento discriminatorio dei sostenitori della predetta società, e congrua la sanzione richiesta ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S..

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di affermare la responsabilità della società ASD SFF Atletico condannandola alla sanzione di € 500,00 di ammenda.

Di prosciogliere i sigg. Massimo CAPARROTTA e Giorgio MANGIONE dai fatti loro ascritti.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Publicato in Roma il 3 novembre 2017

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli